

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)
2024 - 2026**

A cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dott. Antonio Soldani

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. INTRODUZIONE	4
2. OBIETTIVI	5
3. SOGGETTI COINVOLTI.....	6
3.1. Organi di indirizzo	6
3.1.1. Consiglio di sorveglianza	6
3.1.2. Consiglio di gestione.....	6
3.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	7
3.3. Organismi indipendenti di valutazione.....	9
3.4. Dipendenti, collaboratori e altri soggetti coinvolti.....	9
4. ADOZIONE DEL PTPCT 2024-2026.....	10
4.1. Pianificazione	10
4.2. Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza della Fondazione	10
4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio	11
4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026.....	11
5. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO	11
5.1. Analisi del contesto.....	12
5.1.1. Analisi del contesto esterno	12
5.1.2. Analisi del contesto interno	13
5.2. Valutazione del rischio.....	15
5.2.1. Identificazione del rischio.....	15
5.2.2. Analisi del rischio.....	15
5.2.3. Ponderazione del rischio	17
5.3. Trattamento del rischio	18
5.3.1. Identificazione delle misure	18
6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO	23
7. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	23
SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2024 – 2026	24
1. INTRODUZIONE	25
2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI	25
3. SOGGETTI COINVOLTI.....	25

3.1. RPCT.....	26
3.2. Personale	26
3.3. Collaboratori e consulenti esterni	26
4. SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”	26
5. MONITORAGGIO E CONTROLLO	26
6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO	26
6.1. Accesso documentale	27
6.2. Accesso civico	29
6.3. Accesso civico generalizzato	29
6.4. Registro degli accessi	30

All. 1 - MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE

All. 2 - TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Premessa

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT o Piano) è il documento predisposto dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti - ETS (d'ora in avanti anche: "Fondazione" o "FNC") in adempimento alle prescrizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito anche: "Legge Anticorruzione"). Il Piano definisce la strategia di prevenzione della corruzione e descrive la programmazione triennale delle misure organizzative finalizzate alla prevenzione del rischio corruttivo.

Il Piano è redatto in ottemperanza alle indicazioni contenute nel PNA di cui alla delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 (Piano Nazionale Anticorruzione 2022) nonché nelle Linee Guida ANAC che integrano i contenuti del PNA in materia di misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, tra cui quelle adottate con determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 relativamente all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Nella stesura del presente Piano si è tenuto conto altresì dei contenuti della Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 - Aggiornamento 2023 PNA 2022; peraltro quest'ultima, essendo dedicata esclusivamente al comparto dei contratti pubblici alla luce del nuovo Codice degli appalti di cui al d.lgs. 36/2023, non ha alcun impatto sui processi della Fondazione.

In assenza di modifiche significative della struttura organizzativa e delle attività svolte, il Consiglio di gestione, su input del RPCT, ha ritenuto opportuno confermare i contenuti sostanziali del Piano già adottato, apportando alcune modifiche necessarie ai fini del suo aggiornamento.

Con riferimento agli obblighi di trasparenza, la FNC ha provveduto ad aggiornare puntualmente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale secondo le tempistiche stabilite dalla legge. Il rispetto degli obblighi di trasparenza è stato attestato dal collegio dei revisori dei conti (individuato dalla Fondazione quale organismo con funzioni analoghe all'OIV).

1. Introduzione

Il presente documento costituisce il PTPCT della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti – ETS e va a integrare e sostituire, in un’ottica di continuità, quello originariamente adottato e aggiornato per gli anni precedenti, come per legge.

La FNC riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento e individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, nonché i relativi strumenti di contrasto.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell’analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un’accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento interno a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero emerga che l’azione amministrativa è alterata dall’esterno, anche nell’ipotesi in cui tale azione permanga a livello di tentativo.

In occasione dell’aggiornamento annuale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, d’intesa con il Consiglio di gestione, ha ritenuto opportuno confermare quanto disposto negli aggiornamenti precedenti integrando alcuni aspetti del PTPCT in linea con le previsioni normative e con le indicazioni dell’ANAC.

Il presente documento è stato redatto sulla base delle risultanze dell’attività svolta nel corso del 2023 dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza, tenendo conto che il precedente PTPCT non aveva evidenziato particolari criticità né malfunzionamenti della Fondazione, nonché delle indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019.

Il PTPCT è, dunque, lo strumento attraverso il quale la FNC rappresenta preventivamente il proprio modo di operare, partendo dall’analisi del contesto interno e individuando le aree a rischio, ovvero le tipologie di eventi che possono esporre la Fondazione, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, a fenomeni corruttivi.

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:

- a) il Consiglio di sorveglianza;
- b) il Consiglio di gestione;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di gestione;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il collegio dei revisori;
- f) i dipendenti;
- g) i consulenti e i collaboratori esterni;
- h) i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;

- i) tutti coloro che intrattengono con la Fondazione un rapporto contrattuale, anche temporaneo, o che agiscano a qualsiasi titolo in nome e per conto della Fondazione, o la impegnino in rapporti verso terzi.

È fatto obbligo a tutti i destinatari di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente PTPCT.

Per tutto quanto non espressamente modificato e previsto, anche in ossequio alle prescrizioni del documento “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 febbraio 2022, si fa integrale rinvio alla normativa di riferimento, **in quanto compatibile e applicabile**, secondo il disposto dell’art. 2-*bis*, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Il Piano, che modifica e sostituisce i precedenti, si compone di n. 3 parti, quali:

- il presente documento di n. pag. 31;
- allegato n. 1 - relativo a mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione;
- allegato n. 2 - obblighi di pubblicazione

Tutti i predetti elementi sono da considerarsi parti sostanziali e non scindibili del presente Atto.

2. Obiettivi

La FNC, anche per il triennio 2024 - 2026, intende proseguire l’attività di conformità alla normativa di riferimento individuando, attraverso l’adozione del Piano, programmi e attività al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il PTPCT è, inoltre, finalizzato ad assicurare la correttezza dei rapporti tra FNC e tutti coloro i quali con la stessa intrattengono relazioni, nell’ottica di prevenire comportamenti corruttivi che, oltre a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione, determinerebbero un danno per la Fondazione stessa.

Nel perseguimento di tali fini, la FNC applica le norme compatibilmente alla propria funzione, organizzazione e forma di finanziamento, tipiche di un ente di diritto privato in controllo pubblico.

In particolare, la FNC, anche per il triennio 2024-2026, in conformità alla normativa anticorruzione, secondo il criterio dell’applicabilità e compatibilità degli obblighi, perseguirà i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a un impegno attivo e costante nell’attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel PTPCT e nel rispetto delle procedure e delle regole interne, anche mediante la previsione di specifiche attività di informazione e formazione;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra la FNC e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, vigilando su situazioni che potrebbero generare conflitto d’interesse;

- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per garantire il rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013;
- garantire un elevato livello di trasparenza mediante la pubblicazione, ove necessario e/o opportuno, anche di dati ulteriori rispetto a quelli individuati dalla normativa di riferimento;
- verificare costantemente il rispetto di quanto previsto dal presente documento, anche mediante l'individuazione di appositi indici di monitoraggio, e provvedere agli aggiornamenti che si renderanno necessari.

3. Soggetti coinvolti

Ai sensi della normativa vigente l'elaborazione del Piano spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti RPCT).

Seppur la norma attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT (art. 1, co. 12, l. 190/2012) sono, tuttavia, molteplici le figure che necessariamente sono tenute ad intervenire, in collaborazione con il RPCT, nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Ogni soggetto mantiene il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Si riportano di seguito i compiti e le funzioni principali delle figure coinvolte nella predisposizione del presente PTPCT e, più in generale, nelle attività di prevenzione.

Resta, in ogni caso, ferma la obbligatorietà del rispetto delle misure ivi contenute nei confronti di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Fondazione, come evidenziato in precedenza.

3.1. Organi di indirizzo

3.1.1. Consiglio di sorveglianza

Ai sensi dello Statuto adottato dalla FNC, al Consiglio di sorveglianza compete il controllo del perseguimento degli scopi istituzionali, approvando gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di gestione. Nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio di sorveglianza rientra l'approvazione di una serie di delibere adottate dal Consiglio di gestione, tra le quali rientrano quelle relative all'adozione di regolamenti, ivi inclusi quelli aventi ad oggetto l'organizzazione della Fondazione.

3.1.2. Consiglio di gestione

Ai sensi dello Statuto adottato dalla FNC, al Consiglio di gestione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio di gestione rientra l'adozione di regolamenti, ivi inclusi quelli aventi ad oggetto l'organizzazione della Fondazione.

Per quanto concerne gli atti organizzativi riguardanti l'attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza, al Consiglio di gestione della FNC spettano i seguenti compiti:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT (art. 1 co. 8, l. 190/2012);
- adottare il PTPCT entro il 31 gennaio (salvo diverse disposizioni impartite dall'ANAC) di ogni anno e disporre la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione";
- ricevere la relazione annuale che il RPCT redige sull'attività svolta ed assumere ogni eventuale conseguente determinazione;
- accogliere le segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate nell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Nel pieno rispetto delle succitate disposizioni, il Consiglio di gestione adotta il PTPCT e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di sorveglianza, dando impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando la sussistenza di idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione delle misure contenute nel PTPCT.

L'adozione dell'aggiornamento del presente Piano è stata preceduta da una consapevole partecipazione e confronto del RPCT con il Consiglio di gestione: quest'ultimo ha approvato la versione definitiva del PTPCT dopo averne visionato una precedente bozza predisposta dal RPCT, suggerendo alcune integrazioni da apportare alla stessa.

3.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il RPCT è il soggetto a cui compete in via esclusiva il potere di predisporre e proporre il PTPCT all'organo di indirizzo.

Posta l'assenza in organico della figura dirigenziale con le caratteristiche richieste dalla l. 190/2012, la FNC ha individuato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione un componente del Consiglio di gestione privo di deleghe gestionali e in possesso delle idonee competenze e professionalità, conseguentemente provvedendo a nominare, con delibera del 23 giugno 2022, il dott. Antonio Soldani e affidando allo stesso anche l'incarico di Responsabile della trasparenza, ormai congiunto.

Resta, in ogni caso, fermo l'onere da parte del Consiglio di gestione, di porre in essere un'attività di vigilanza stringente e periodica, così come indicato dall'ANAC.

La durata dell'incarico di Responsabile è pari alla durata del mandato all'interno del Consiglio di gestione.

L'art. 1, co. 7, della Legge Anticorruzione assegna al RPCT non solo le funzioni di attuazione del PTPCT, ma anche quelle di controllo e monitoraggio sul rispetto dello stesso, nonché di raccordo dei flussi informativi con l'organo amministrativo.

In ogni caso si specifica che, in virtù dell'art. 1, co. 9, lett. c) della l. 190/2012 – che prescrive, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del RPCT – coloro i quali operano nelle aree di rischio, qualora riscontrino anomalie, devono darne tempestivamente informazione al RPCT.

In relazione alle funzioni e ai poteri del RPCT, la FNC fa in ogni caso integrale riferimento a quanto disposto dalla legge e dalle indicazioni fornite tempo per tempo dall'ANAC, da ultimo nell'allegato n. 3 al PNA 2022 "Il RPCT e la struttura di supporto". Attraverso tali atti l'Autorità ha, difatti, effettuato una ricognizione completa delle norme che delineano il ruolo, i compiti e le responsabilità del RPCT, individuando nella predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione/ente equiparato e nella verifica della tenuta complessiva di tale sistema, i principali obiettivi volti a contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Ne consegue che i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dal RPCT devono restare fedeli a tale obiettivo.

Il RPCT, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari:

- non è coinvolto in nessuna delle aree di rischio tipiche individuate;
- dialoga costantemente con il Consiglio di gestione affinché le scelte e le decisioni da questi adottati siano conformi alla normativa di riferimento;
- è in possesso di qualifiche e caratteristiche idonee allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività nonché delle competenze per rivestire il ruolo stesso;
- per lo svolgimento dei compiti assegnati dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni della Fondazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, i dati e le informazioni funzionali all'attività di controllo che, comunque, sono di pertinenza del vertice gestionale;
- redige e sottopone al Consiglio di gestione il PTPCT e i relativi aggiornamenti;
- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- redige ogni anno, entro il termine di legge e salvo proroghe disposte da ANAC, una relazione che rendiconti sull'efficacia delle misure adottate e definite nel PTPCT;
- detiene le funzioni di Responsabile per la trasparenza, per la cui analisi si rinvia alla relativa sezione del Piano;
- segnala al Consiglio di gestione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La nomina del RPCT è stata comunicata all'ANAC in modalità telematica. L'atto di nomina del RPCT è altresì pubblicato sul sito internet della Fondazione, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente". Della nomina è stata data comunicazione a tutto il personale della Fondazione.

Il Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione si relaziona con il Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ente pubblico che esercita il controllo.

Il RPCT della Fondazione, nella persona del dott. Antonio Soldani, ha quindi proceduto alla predisposizione del PTPCT a seguito della verifica dell'efficacia del PTPCT precedente e dei suoi aggiornamenti.

3.3. Organismi indipendenti di valutazione

Negli enti di diritto privato in controllo pubblico non è prevista la nomina di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Con determinazione ANAC n. 1134/2017, l'Autorità ha stabilito che ciascun ente in controllo pubblico individua al suo interno, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, l'organo di controllo che adempia alle attività riservate dell'OIV ex art. 14 d.lgs. 150/2009, tra cui:

- l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- la ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.

Tali attività sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti della FNC a cui il Consiglio direttivo (attualmente: Consiglio di gestione) ha assegnato, con delibera del 5 luglio 2022, le funzioni di organismo con funzioni analoghe all'OIV ai sensi dell'art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012.

3.4. Dipendenti, collaboratori e altri soggetti coinvolti

Al fine di garantire una qualità elevata del PTPCT e delle relative misure, è di primaria importanza il coinvolgimento (anche in termini di partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi) di tutto il personale in servizio, ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni.

Infatti, a prescindere dalle responsabilità che competono al RPCT, tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività della Fondazione sono chiamati a concorrere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all'elaborazione e all'effettiva attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. A tal proposito, ancorché con riferimento al pubblico impiego e tenuto conto che il contratto di lavoro dei dipendenti della FNC è un contratto di diritto privato (CCNL terziario-servizi), si evidenzia che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici – contempla il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT.

In tale ottica, il personale partecipa al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPCT e segnalando al RPCT eventuali situazioni di illecito, di conflitto di interessi che li riguardano nonché ogni elemento utile ai fini della formazione del Piano e della verifica della sua attuazione, in coerenza con gli obblighi informativi richiesti dall'art. 1, co. 9, lett. c) della legge n. 190/2012.

4. Adozione del PTPCT 2024-2026

Il presente documento tiene conto dei risultati dell'attività di controllo svolta da parte del RPCT all'interno della Fondazione e recepisce l'approccio metodologico per la gestione del rischio di tipo qualitativo che utilizza informazioni e valutazioni quali indicatori di stima del livello di rischio, come evidenziato in precedenza.

Pertanto, il Piano è stato predisposto dal RPCT sulla base:

- della verifica fattuale delle attività svolte dalla Fondazione negli anni precedenti;
- dell'attività di controllo costantemente eseguita;
- dell'efficacia delle misure di prevenzione già predisposte nel Piano precedente;
- della non emersione e/o rilevazione di nuovi rischi di corruzione;
- delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2022.

Per la redazione del presente aggiornamento è stato predisposto un piano di lavoro articolato nelle seguenti fasi.

4.1. Pianificazione

Il PTPCT è stato predisposto sulla base della verifica delle attività svolte dalla Fondazione, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenzialmente connesso.

In particolare, la predisposizione del Piano si è basata sull'analisi della documentazione esistente, nonché della verifica delle prassi e pratiche correnti, alla luce della normativa vigente.

Preliminarmente, è stata effettuata l'analisi del contesto esterno e interno, come evidenziato nel par. 5, cui si rinvia.

Considerate le attività e la natura giuridica della Fondazione, sono risultate di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione.

In ogni caso, conseguentemente all'analisi del contesto interno e in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, si è proceduto alla mappatura delle aree e dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall'art. 1, co. 16 della legge n. 190 del 2012, adattandole alle specifiche attività svolte dalla Fondazione.

Prima di procedere all'analisi dei rischi, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano le attività svolte, alla luce della vigente normativa, per tutte le aree individuate a rischio. Per i dettagli si rinvia al par. 5 "Metodologia e Gestione del rischio" nonché all'allegato 1 del presente documento.

4.2. Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza della Fondazione

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 5 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 5 “Metodologia e Gestione del rischio”, nonché all’allegato 1 del presente documento.

4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT.

Si specifica che eventuali modifiche ed integrazioni successive (compreso l’aggiornamento annuale) saranno sottoposte al medesimo *iter* fin qui descritto.


5. Metodologia e gestione del rischio

Secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato e attuato tenendo conto delle sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Difatti, la mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, accrescendo il grado di conoscenza dell’ente, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla base di tale premessa, per la gestione del rischio il RPCT ha tenuto conto delle caratteristiche della Fondazione e ha applicato i principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia, avendo riguardo alle dimensioni della stessa e all’organizzazione interna; alla sussistenza di altri potenziali fattori che, con riferimento al caso concreto, possano incidere sulla struttura e sugli obiettivi del Piano stesso, in conformità alla normativa vigente.

La Fondazione, nelle attività di gestione del rischio, ha recepito le indicazioni fornite dall’ANAC nel PNA 2019 con particolare riferimento all’Allegato 1 che, come sottolineato dalla stessa Autorità, è l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Il processo di gestione del rischio di corruzione, come evidenziato dall’ANAC nel succitato Allegato 1 al PNA 2019, si articola in 3 fasi riassunte nel grafico che segue:



Le relative attività sono state svolte osservando altresì il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-*bis*, co. 2, del d.lgs. 33/2013 e all'art. 1, co. 2-*bis*, l. 190/2012.

Si analizzano di seguito le varie fasi.

5.1. *Analisi del contesto*

5.1.1. *Analisi del contesto esterno*

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le eventuali correlazioni che possano derivare dalle caratteristiche dell'ambiente in cui la Fondazione opera, condizionando la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi.

Tale verifica è stata effettuata avendo riguardo, da un lato, al territorio di riferimento e, dall'altro, a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possano condizionarne l'attività.

Per quanto concerne il primo aspetto, per ragioni di sintesi si rinvia ai dati sull'andamento del fenomeno corruttivo sul territorio nazionale periodicamente aggiornati dall'ANAC, nonché all'indice di percezione della corruzione – CPI 2022 (<https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>), con la precisazione che al momento in cui si redige il presente Piano i dati relativi al 2023 non sono ancora disponibili.

Quanto alle relazioni con portatori di interesse esterni, mette conto evidenziare che la Fondazione è un Ente di Ricerca scientifica e svolge, prioritariamente e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca scientifica, strumentale al CNDCEC, finalizzata all'ampliamento e all'acquisizione di nuove conoscenze per lo sviluppo della professione del Commercialista come configurata dall'ordinamento professionale.

Tale scopo è realizzato principalmente mediante lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e di redazione di documenti per l'individuazione di nuove conoscenze nel campo delle materie economiche, giuridiche, statistiche e scientifiche riferite al sistema Paese e nell'ambito della cooperazione europea ed internazionale; mediante la diffusione, la divulgazione e la pubblicazione dei risultati di ricerca e di interpretazioni normative collegate ai settori di attività della Professione; nonché mediante la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio e approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono o potranno costituire oggetto della professione di Commercialista, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla medesima.

Ciò posto, la Fondazione è ben consapevole che la corruzione non vale ad indicare solo la violazione di disposizioni del Codice penale, ma che essa ricomprende, più in generale, ogni fenomeno di *mala gestio*, cattiva amministrazione e cattivo governo nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Pertanto, la FNC intende adottare tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

All'evidenza, la trasparenza è uno degli antidoti più efficaci per contrastare la corruzione e l'illegalità, poiché dove vi sono opacità e riservatezza è facile che possano insidiarsi condotte illecite. In tale ottica, la FNC intende agire nella massima trasparenza anche attraverso la predisposizione, all'occorrenza, di strumenti di regolamentazione delle proprie attività e adottando tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

5.1.2. *Analisi del contesto interno*

L'analisi del contesto interno concerne gli aspetti connessi all'organizzazione e alla gestione per processi che influiscono sulla potenziale insorgenza di rischi corruttivi e si rende necessaria per contestualizzare il sistema di prevenzione e renderlo idoneo e adeguato al perseguimento dei suoi obiettivi.

A tal proposito il presente Piano, in continuità con precedenti, tiene conto della struttura organizzativa della Fondazione e delle sue peculiarità strutturali.

Il sistema di amministrazione adottato dalla FNC è quello dell'amministrazione pluripersonale collegiale. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di sorveglianza;
- b) il Consiglio di gestione;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di gestione;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei revisori.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi della Fondazione; la composizione e le attribuzioni degli organi sopra elencati sono disciplinate nello Statuto della FNC, al quale si rinvia.

All'interno della Fondazione sono individuate le seguenti aree di ricerca:

- economico-statistica;

- internazionale;
- crisi d'impresa;
- lavoro;
- aziendale;
- giuridica;
- tributaria.

L'organigramma è pubblicato sul sito internet della Fondazione, sezione "Amministrazione Trasparente", cui si rinvia per il dettaglio dell'organizzazione interna.

La mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più significativo dell'analisi del contesto interno, in aggiunta alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi viene svolta attraverso l'identificazione delle aree di rischio, la relativa analisi e la successiva rappresentazione. Nello specifico, l'identificazione dei processi rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni, con l'obiettivo di individuare i possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

Sebbene, considerate le attività e la natura della Fondazione, siano di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione o *mala gestio*, nella fase di stesura del Piano sono state nuovamente analizzate le seguenti aree di rischio:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Per ciascuna delle suddette aree di rischio l'ANAC ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, che **la Fondazione, nonostante la natura giuridica di ente di diritto privato senza scopo di lucro, le ridotte dimensioni e nei limiti della specificità dell'attività svolta, ha tenuto in considerazione nella redazione del presente Piano.**

5.2. Valutazione del rischio

5.2.1. Identificazione del rischio

Mediante l'identificazione del rischio, meglio degli eventi rischiosi, si individuano quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza della FNC, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Si sottolinea, a tal proposito, che dalle valutazioni svolte negli anni precedenti è sempre emerso un livello mediamente basso di rischio e non si sono mai verificati fatti o situazioni indicativi di qualche forma di criticità che potessero far ritenere innalzato tale livello.

Sulla base di tali premesse, nonché in considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni della Fondazione, si è proceduto a svolgere l'analisi dei processi che ne descrivono l'attività. A tal proposito, le fonti informative utilizzate in sede di identificazione di eventi rischiosi sono state le seguenti:

- risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti, per le quali valgono le considerazioni già svolte in merito alle caratteristiche peculiari della FNC;
- analisi della documentazione predisposta internamente e costituita dagli atti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile;
- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- risultanze dell'attività di verifica svolta dal RPCT;
- incontri con coloro che abbiano conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità;
- esemplificazioni eventualmente elaborate dall'Autorità per gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Fondazione, seppur di scarso rilievo. Nell'Allegato 1 sono riportati i risultati dell'analisi, intendendosi per tali gli eventi rischiosi relativi ai processi esaminati.

Non è stato ritenuto necessario predisporre un "Registro degli eventi rischiosi" poiché l'analisi per processo, in cui è contenuta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati, è riportata nel succitato Allegato 1.

Infine, come suggerito dall'ANAC, ci si riserva, in una logica di miglioramento continuo, di affinare nel tempo la metodologia sopra descritta, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello gradualmente più dettagliato (per attività).

5.2.2. Analisi del rischio

Individuate le aree e i processi, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi, con il duplice obiettivo di comprendere più approfonditamente gli eventi rischiosi identificati nella fase precedente - attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione - e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

I c.d. “fattori abilitanti” considerati sono:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi è stato verificato se presso la Fondazione sono già stati predisposti ed efficacemente attuati strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere, all’interno della Fondazione, le aree più esposte al rischio di corruzione e malfunzionamenti, da monitorare e presidiare mediante l’eventuale implementazione di nuove misure di trattamento del rischio, oltre a quelle già poste in essere.

Nello schema che segue si riassumono le azioni svolte per l’analisi del rischio, così come indicate dall’ANAC:



Il RPCT, adottato il criterio di scelta in conformità al suggerimento fornito dall’Autorità, ha utilizzato quali criteri di valutazione per la stima del livello di rischio, ove applicabili, i c.d. *key risk indicator* forniti dall’ANAC e di seguito riportati:

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno all’ente**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie, volte ad esprimere un giudizio con riferimento ai summenzionati indicatori di rischio, è stata coordinata dal RPCT sulla base degli elementi disponibili.

A tal fine si evidenzia come, in virtù del ridotto numero di personale in organico, tale rilevazione dei dati e delle informazioni sia stata effettuata in assenza di dati oggettivi per la stima e, nello specifico, sulla base della totale mancanza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della Fondazione, di segnalazioni pervenute e di qualsivoglia altro dato che possa fornire un precedente utile in sede di comparazione.

In ogni caso si specifica che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio programmata, sarà onere del RPCT verificare la possibilità di procedere a una rivalutazione qualora dovessero emergere dati oggettivi successivi.

Al termine di tale attività, il RPCT ha provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio come illustrato nell'Allegato 1, secondo l'approccio qualitativo suggerito dal PNA 2019.

In particolare, per ogni processo/attività o evento rischioso oggetto di analisi e sulla base dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza adottando una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

La medesima scala è stata, poi, applicata alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del singolo processo, risultante dalla valutazione analitica svolta in precedenza con riferimento ai singoli indicatori.

Nell'effettuare tale complessiva valutazione, in considerazione delle precisazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, sono stati adottati i seguenti criteri:

- nei processi in cui siano ipotizzati più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al processo di riferimento non costituisce la media delle valutazioni dei singoli indicatori. È stato, infatti, applicato un giudizio qualitativo per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio del processo analizzato;
- ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

I risultati sono riportati nell'Allegato n. 1 che, come già precisato, è parte integrante e sostanziale del PTPCT.

5.2.3. Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio, sulla base delle risultanze evidenziate nella precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;

- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In considerazione del basso livello di rischio complessivamente rilevato, delle misure già implementate e dello scarso rischio residuo valutato, in molti casi si è pervenuti alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere operative le misure già esistenti anche al fine di non appesantire ulteriormente l'attività della Fondazione, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica e organizzativa.

5.3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee (c.d. misure di prevenzione) a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A tal proposito, nel sistema di trattamento dei rischi sono state previste:

- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche, che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

5.3.1. Identificazione delle misure

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione ad essi collegate.

Come indicato dall'ANAC nel PNA 2019, determinate misure possono, al contempo, essere ritenute di carattere generale e di carattere specifico, in funzione delle esigenze dell'Ente.

Le misure di prevenzione specifiche sono riportate nell'Allegato n. 1.

Si riportano di seguito, invece, le misure considerabili di carattere generale o trasversale:

- trasparenza delle attività realizzate dalla FNC mediante l'adeguamento al d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile, con conseguente aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente";
- regolamentazione e gestione delle tre diverse tipologie di accesso;
- regolamentazione dei processi;
- verifica delle incompatibilità e inconfiribilità;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- formazione.

Infine, si riportano di seguito alcune misure di particolare rilievo.

Tutela del segnalante (*whistleblower*)

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il nuovo decreto amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria. Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento alla persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 24/2023, da intendersi integralmente richiamate, la Fondazione, al fine di:

- individuare il canale interno di segnalazione e definire i presupposti del processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni,
- definire i casi di ricorso al canale esterno, nonché
- rendere note le tutele e le responsabilità previste dalla normativa,

su impulso del RPCT, adotta il Regolamento relativo alle segnalazioni in materia di *whistleblowing*, cui integralmente si rinvia.

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi – Precedenti penali

Il RPCT opera in conformità ai principi del d.lgs. 39/2013 e delle Linee Guida ANAC in materia di accertamento delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi, di cui alla delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 833, nonché alla determinazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134.

In particolare, all'interno della Fondazione è predisposto un sistema di verifica della sussistenza delle eventuali condizioni ostative e/o di incompatibilità previste dalla legge.

A tali fini la Fondazione adotta le misure necessarie finalizzate ad assicurare che i soggetti interessati rendano apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ovvero di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e, nel corso del rapporto, con cadenza annuale.

Relativamente ai precedenti penali, con riguardo all'applicazione dell'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, il RPCT verifica l'insussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti ai quali la Fondazione intende conferire incarichi.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico dei soggetti interessati dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Fondazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

La FNC, ai fini della verifica dell'assenza delle condizioni di cui sopra, acquisisce apposita dichiarazione all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3, d.lgs. 39/2013; all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-*bis*, d.lgs. 165/2001.

Divieti post-employment (Pantouflage)

L'introduzione di misure in materia di post-impiego (il *pantouflage*), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato, si colloca in una logica di continuità, nel contrasto a fenomeni corruttivi, con i meccanismi di pre-impiego (le c.d. inconfiribilità) e in corso di impiego (le incompatibilità).

Nello specifico, l'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-*ter*, in virtù del quale è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. periodo di raffreddamento), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto sono nulli ed è altresì fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni (con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti).

In merito all'individuazione dei soggetti destinatari del divieto di *pantouflage* ai sensi dell'art. 21¹ del d.lgs. 39/2013, l'Autorità, nel PNA 2019, ha specificato che negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono sottoposti al divieto in questione gli amministratori e i direttori generali poiché muniti di poteri gestionali, mentre esso non si estende ai dipendenti, né ai dirigenti ordinari salvo che non siano muniti di incarichi autoritativi o negoziali.

Orbene, all'interno della Fondazione non vi sono direttori generali né dirigenti titolari di poteri autoritativi o gestionali, pertanto tale misura trova applicazione esclusivamente nei confronti degli amministratori dell'Ente.

Al fine di assicurare il rispetto della normativa in questione, la Fondazione si adopera affinché:

- negli atti di assunzione delle figure sopra indicate sia contenuta una clausola che preveda espressamente il suddetto divieto;
- al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, sia resa una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage*.

¹ L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 precisa che "sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo".

Infine, si precisa che la FNC provvederà ad inserire nelle eventuali procedure di selezione, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione di non essere nella situazione di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001, ovvero di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti, in violazione del predetto divieto.

Formazione

La formazione del personale costituisce una componente fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione, la FNC intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività nella FNC dovranno, pertanto, partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità. L'obiettivo della formazione è essenzialmente quello di formare e aggiornare il personale dipendente della Fondazione in materia di anticorruzione e trasparenza, anche mediante il confronto con esperti del settore, sulle normative e sui meccanismi previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, rafforzarne l'educazione etica e civica e sensibilizzarli al rispetto delle regole.

La Fondazione intende predisporre programmi formativi adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

La formazione può avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso corsi di formazione (frontale o in modalità FAD); e-mail di aggiornamento; note informative; riunioni interne opportunamente formalizzate e verbalizzate.

Rotazione del personale

Come indicato dall'ANAC, uno dei maggiori fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti, in conseguenza della permanenza nel tempo in stessi ruoli o funzioni, per fini illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la normativa individua quale misura preventiva particolarmente efficace la rotazione.

Attraverso la rotazione si mira a realizzare, con una più elevata frequenza, il *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. Tuttavia, tale misura, per quanto auspicabile, non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità nel PNA 2019, anche gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2 d.lgs. 33/2013 si applicano le raccomandazioni fornite in materia di rotazione, compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa e con riferimento ai soggetti preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

A tal proposito, all'interno della FNC, in ragione del numero limitato di soggetti cui sono affidate determinate aree, la rotazione non appare una misura compatibile con le esigenze organizzative e con gli scopi di ricerca dell'Ente. Pertanto, al fine di prevenire eventuali inefficienze e ritardi, la FNC può eventualmente adottare tale misura solo in quelle aree a rischio ove le risorse disponibili e le competenze richieste lo consentano, eventualmente in combinazione o alternativa a una strategia di segregazione delle competenze che consista nell'attribuzione a soggetti diversi di funzioni diverse².

Codice di comportamento

Al fine di garantire una specifica applicazione delle disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001, la Fondazione adotta un Codice di comportamento e lo pubblica sul sito istituzionale, curandone la diffusione nei confronti dei destinatari.

Compatibilmente con la natura privatistica del contratto di lavoro dei dipendenti della FNC (CCNL terziario-servizi), il Codice di comportamento definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della FNC sono tenuti ad osservare; le sue disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, a tutti i soggetti coinvolti nelle attività della Fondazione.

La FNC, inoltre, cura con particolare attenzione la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività istituzionale. A tal fine, nel Codice di comportamento la Fondazione individua e definisce in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori e dei principi fondamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività istituzionali.

I doveri di comportamento sanciti dal Codice devono intendersi integralmente richiamati dal presente PTPCT e hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L'eventuale violazione di tali misure, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.

Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure è realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- fasi di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;

² In merito alla rotazione straordinaria, la delibera n. 215 del 26 marzo 2019 recante "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001", evidenzia come sia controversa la possibilità di applicare obbligatoriamente tale misura a tutti gli altri soggetti esclusi dall'applicazione diretta del d.lgs. 165/2001, tra cui vi sono gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Resta fermo quanto sopra riportato in merito all'applicazione di tale misura stante l'organico della FNC.

- responsabilità connesse all'attuazione della misura;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi.

6. Attività di controllo e monitoraggio

L'attività di controllo e monitoraggio rappresenta un'attività fondamentale del processo di gestione del rischio, strumentale al perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e presidio irrinunciabile al corretto e continuo svolgimento della programmazione. Attraverso l'attività di monitoraggio, infatti, si verifica l'attuazione delle misure adottate e la loro effettiva idoneità.

Il RPCT riferisce al Consiglio di gestione in merito all'andamento dell'attività di monitoraggio e controllo e in particolare:

- sulla verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure definite nel Piano;
- sull'esame delle informazioni e sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- sull'analisi e la successiva verifica di eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
- sulla verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano in relazione a eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni, ovvero attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

In ogni caso, con cadenza annuale, la Fondazione provvederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

7. Comunicazione interna ed esterna

La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, allo scopo di dare massima diffusione al Piano e alle misure in esso contenute, ne promuove la conoscenza sia all'interno sia all'esterno coinvolgendo, nelle attività di informazione e formazione, tutti i dipendenti, i consulenti e i collaboratori che sono tenuti a conoscerne il contenuto, osservarlo e contribuire alla sua attuazione.

A tal proposito, il PTPCT è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.fondazionenazionalecommercialisti.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Fondazione promuove la conoscenza e l'osservanza del Piano tra i dipendenti, i consulenti, i collaboratori a vario titolo (ricercatori, borsisti), i clienti e i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Fondazione ha adottato sulla base del presente Piano, nonché i testi delle clausole contrattuali che verranno adottate coerentemente a detti principi, politiche e procedure.

Anche per i successivi aggiornamenti del Piano verranno utilizzate le medesime modalità in termini di diffusione e informazione.

SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2024 – 2026

1. Introduzione

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti al rispetto della trasparenza, tanto con riguardo alla loro organizzazione, quanto al complesso delle attività svolte, secondo quanto stabilito dall’Autorità.

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, la Fondazione ribadisce, pertanto, anche per il triennio 2024 – 2026 la propria volontà di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013, **nei limiti della compatibilità**.

A tal proposito, gli obblighi saranno assolti mediante l’inserimento dei documenti e dei dati richiesti nella sezione “Amministrazione trasparente” (di cui all’allegato 1 del d.lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC n. 1310/2016) compatibilmente all’attività, dimensione organizzativa e propensione al rischio della Fondazione, tenuto conto delle disposizioni contenute nella determinazione ANAC n. 1134/2017 e nella delibera ANAC n. 1310/2016.

La Fondazione consente le forme di partecipazione previste dalla normativa sulla trasparenza quali l’accesso procedimentale, nei limiti stabiliti dall’art. 22 legge n. 241/1990; l’accesso civico; l’accesso civico generalizzato.

La Sezione relativa alla Trasparenza è, in ogni caso, completata dalla determinazione ANAC n. 1134/2017 e dal relativo allegato, cui si fa integrale rinvio per quanto concerne l’indicazione di dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione è obbligatoria, nonché la relativa tempistica.

L’accessibilità alle informazioni pubblicate sul portale della Fondazione, www.fondazionenazionalecommercialisti.it, adempie ai criteri di trasparenza dettati dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, nonché dalla relativa regolamentazione attuativa.

2. Gli obiettivi strategici e operativi

Anche per il triennio 2024-2026, la FNC si pone come obiettivi:

- garantire la massima trasparenza nella propria azione organizzativa e rafforzare la cultura della legalità e dell’integrità del proprio personale;
- intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e dell’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
- garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- garantire adeguate tempistiche per l’attuazione degli obblighi.

3. Soggetti coinvolti

Fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti con riferimento ai soggetti coinvolti, di seguito si riportano alcune specificità legate alla trasparenza.

3.1. RPCT

Come già indicato nel Piano, l'incarico di Responsabile della Trasparenza, unitamente a quello di responsabile della prevenzione della corruzione, è stato affidato al dott. Antonio Soldani.

Il RPCT verifica la corretta applicazione della normativa e coordina gli altri soggetti coinvolti.

3.2. Personale

Il personale amministrativo della Fondazione coadiuva il RPCT nel garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali.

In particolare, il Consiglio di gestione ha affidato al RPCT, coadiuvato dal personale amministrativo, gran parte dell'attività di raccolta e pubblicazione dei dati.

I soggetti coinvolti interagiscono altresì con i consulenti informatici esterni.

3.3. Collaboratori e consulenti esterni

L'inserimento dei dati nella sezione è curato con il supporto di consulenti informatici esterni, i quali operano sotto coordinamento e controllo del RPCT. I dati vengono trasmessi ai consulenti a mezzo e-mail o mediante ulteriori supporti informatici, con l'indicazione specifica della sezione di pubblicazione e delle relative tempistiche di inserimento.

4. Sezione "Amministrazione trasparente"

La sezione "Amministrazione Trasparente" è stata creata e alimentata ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. 33/2013 – Allegato 1, della delibera ANAC n. 1310/2016 e della determinazione ANAC 1134/2017.

In merito alle modalità di inserimento dei dati della sezione, in alcune occasioni vengono inseriti collegamenti ipertestuali (*link*) a documenti già presenti sul sito istituzionale, onde evitare inutili duplicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

5. Monitoraggio e controllo

Al fine di garantire gli auspicati livelli di trasparenza, il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, anche in base a quanto stabilito relativamente alle tempistiche, nella determinazione n. 1134/2017 e nel relativo allegato, cui si rinvia.

6. Accesso agli atti e accesso civico

Il diritto d'accesso è uno strumento di partecipazione fondamentale riconosciuto dall'ordinamento. Attraverso il diritto d'accesso, come modificato nel corso del tempo, si valorizza il metodo dialettico come

forma di esercizio della funzione amministrativa, secondo un'ideale progressione verso l'attuazione sempre più effettiva e concreta del principio di trasparenza.

Il quadro normativo sul diritto d'accesso prevede tre distinte forme di accesso: l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

La FNC dà attuazione a tutte le predette forme di accesso, ottemperando alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, c.d. accesso documentale; nonché a quelle relative all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato, disciplinati dal d.lgs. 33/2013, secondo le modalità di seguito riportate.

Per tutte le ulteriori indicazioni si rinvia alla normativa in vigore nonché all'apposito *“Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato”*.

6.1. Accesso documentale

L'accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è, infatti, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 241/90.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa. Attraverso il diritto di accesso si favorisce la partecipazione dei privati e si assicura l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/2005, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. L'ambito soggettivo del diritto d'accesso è, invece, specificato all'art. 22 co. 1, lett. e) laddove si precisa che per “pubblica amministrazione”, si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La legge specifica che è possibile invocare l'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/90:

- per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione, fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- per sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione;
- per acquisire informazioni relative a un procedimento amministrativo;
- per conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;

- per conoscere i criteri di gestione delle pratiche. È molto importante, ad esempio, per conoscere la propria posizione all'interno della lista d'attesa inerente a una determinata prestazione, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa ovvero la data presunta di convocazione per l'erogazione della prestazione richiesta.

L'art. 22, comma 1, lett. b) riconosce il diritto d'accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Non sono, pertanto, ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Sono previste due modalità di accesso, secondo quanto prevede il Regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi, d. P. R. 12 aprile 2006, n. 184 e in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. Esse sono:

Accesso informale: può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'art. 22, co. 5, della legge.

Accesso formale: l'istanza di accesso formale può essere avanzata direttamente tramite A/R presso la sede della Fondazione oppure mediante invio all'e-mail istituzionale o PEC. Essa è presentata, inoltre, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. In ogni caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

Come anticipato, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso, meritevole di tutela. Occorre, in sostanza, un nesso di strumentalità tra l'interesse dell'istante e il documento di cui si chiede l'ostensione, non potendo per converso ammettersi se volto a soddisfare una mera finalità esplorativa. L'istanza deve essere necessariamente specifica e motivata.

Il Responsabile del procedimento evade la richiesta entro il termine di giorni 30 (trenta) con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta. I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).

Trovano applicazione, per quanto compatibili con l'attività realizzata dalla Fondazione, le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

6.2. Accesso civico

Sulla base della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato emanato il d.lgs. 33/2013, con il quale sono stati introdotti una serie di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Per rendere effettivi tali obblighi di pubblicazione il legislatore ha introdotto in capo a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Tale diritto configura quello che viene comunemente definito accesso civico "semplice" (art. 5, d.lgs. 33/2013).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione su supporti materiali. A differenza di quanto previsto per l'accesso documentale, non è richiesta alcuna limitazione soggettiva in ordine alla proposizione dell'istanza, né è richiesta una motivazione. Con l'accesso civico la trasparenza viene a coincidere con la pubblicità, nell'inedita accezione di "accessibilità totale dei dati e dei documenti allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 d.lgs. 33/2013).

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le modalità di richiesta sono specificate nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti - Accesso civico" del sito istituzionale della FNC, cui si rinvia.

A seguito delle richieste pervenute, entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato. In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile provvede tempestivamente alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, ovvero trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, comunicandogli l'avvenuta pubblicazione.

In caso di ritardo od omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-*bis*, della l. 241/90, il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente.

6.3. Accesso civico generalizzato

Nell'ottica di un più efficace contrasto a fenomeni corruttivi, il d.lgs. 97/2016 ha introdotto modifiche di grande impatto sulla disciplina dell'accesso civico, ispirandosi alla disciplina del *Freedom of Information Act* (F.O.I.A.) propria dei sistemi anglosassoni.

Tra le novità principali vi è l'introduzione del c.d. accesso civico "generalizzato", ovvero sia il diritto spettante in capo a chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (art. 5 del d.lgs. 33/2013, co. 2).

La peculiarità di tale ulteriore forma di accesso risiede nel prevedere un regime di accesso ancora più ampio, da un punto di vista sia oggettivo sia soggettivo: esteso anche a dati e documenti per i quali non è previsto alcun obbligo di pubblicazione, privo di limitazioni soggettive o relative alla titolarità di posizioni giuridiche rilevanti e non necessitante di alcuna motivazione.

La Fondazione ottempera alle prescrizioni di legge, prevedendo indicazioni specifiche che garantiscano la possibilità di inoltrare istanze di accesso civico generalizzato.

A tal proposito, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della FNC è presente anche il servizio relativo all'Accesso Civico "generalizzato" ex artt. 5, co.2, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali richieste.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'eventuale proposizione di riesame.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5, d.lgs. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'ente, il richiedente può attivare, come per le altre forme di accesso, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ex art. 116 del Codice del processo amministrativo.

6.4. Registro degli accessi

In conformità alle previsioni normative, la Fondazione ha istituito il "Registro degli Accessi", consistente nell'elenco delle richieste (in ordine cronologico) secondo le tre diverse modalità di accesso, con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

Nell'anno 2022 alla Fondazione non sono pervenute istanze di accesso.